

Concorso docenti

Classe di Concorso Clarinetto - AC56

Presentazione titoli già dichiarati

Si fa presente che i candidati, che abbiano avuto comunicazione attraverso l'affissione all'albo ufficiale dell'istituzione scolastica di aver superato la prova pratica e la prova orale dovranno trasmettere all'indirizzo di posta elettronica:

TITOLICONCORSOAC56@GMAIL.COM

i titoli indicati nella tabella sottostante, specificando nell'oggetto della comunicazione "Titoli non autocertificabili – Classe di concorso – Cognome e nome " i titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, dichiarati nella domanda di partecipazione, unitamente ad un documento di identità in corso di validità e ad una dichiarazione di conformità all'originale. **La trasmissione dovrà essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dal giorno del superamento della prova orale.**

I titoli valutabili sono quelli previsti nell'allegato B del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n.326, ai quali viene attribuito il punteggio massimo complessivo di 50 punti. Gli stessi titoli devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

Non dovranno essere trasmessi a questo Ufficio i titoli che sono stati autocertificati o documentati con dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale quali, a titolo esemplificativo:

- Titoli di studio compresi i diplomi di perfezionamento; - Abilitazioni specifiche;
- Titoli di specializzazioni;
- Titoli di servizio (come precisato dall'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della Funzione Pubblica).

Si precisa, altresì, che non è possibile presentare documentazione relativa a titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione e, qualora trasmessi, non potranno essere valutati dalla Commissione.

In base a quanto disposto dall'art.12, comma 3, del D.D. n.499 del 21.4.2020 "L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art.71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. **Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge**".

IL Presidente di Commissione
Prof. Luca Mattiocco